

Oggetto : PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 17 - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

Richiamata la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” pubblicata sul BURV n. 65/2009”;

Ricordato che l'art. 5 della suddetta legge regionale recante “Compiti dei Comuni” stabilisce quanto segue:

“1. I Comuni:

- a) *entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;*
- b) *adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;*
- c) *sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;*
- d) *provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;*
- e) *provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;*
- f) *provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;*
- g) *provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;*
- h) *applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.*

2. *I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.*

3. *In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.*

4. *Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.*

5. *Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:*

a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;

b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6. *Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.*

7. *Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici."*

Preso atto che la redazione del PICIL rientra tra le azioni previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) alla scheda "IP02 – Redazione del PICIL" da attuarsi entro il 2016;

Rilevato che, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, il comune di Quinto di Treviso con la determinazione del Responsabile del Settore III n° 259 del 30.07.2015 ha affidato l'incarico per la redazione del PICIL allo Studio Tecnico Franzese di Cosenza;

Preso atto che con nota prot.15760 del 11.11.2015 lo Studio Tecnico Franzese di Cosenza ha rinunciato all'incarico affidatogli;

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Settore III n° 259 del 30.07.2015, a seguito dello scorrimento della graduatoria, è stato affidato l'incarico per la redazione del PICIL alla ditta IN.TEC srl di Campagnola di Zevio (VR);

Verificato che in data 19/07/2016 al prot. n°10528 la ditta IN.TEC srl, ha presentato il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) del Comune di Quinto di Treviso a firma del p.i. Stefano Maggiotto ;

Ritenuto altresì opportuno, in assenza di indicazioni normative specifiche relative all'iter procedimentale di approvazione di tale strumento di pianificazione/programmazione, applicare, al piano in esame, il procedimento di approvazione previsto per il piano degli interventi al fine di garantire adeguate forme di pubblicità e partecipazione.

Visto pertanto che, alla luce di tali valutazioni, al presente piano verrà applicato il procedimento di deposito, pubblicazione ed efficacia previsto dall'articolo 18 della L.R. 11/2004 e quindi tale piano verrà adottato dal Consiglio comunale, quindi verrà depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; quindi, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e approverà il piano che diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio comunale;

Valutato, alla luce di questo quadro programmatico, assolutamente prioritario, nell'interesse della collettività, nelle more della definizione del piano degli interventi, procedere con l'adozione/approvazione di tale importante strumento di analisi e programmazione dell'assetto del comune di Quinto di Treviso;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per la presente proposta di provvedimento è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.118/2011;

Dato atto che, ai sensi art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore III Andrea arch. Sancassani;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuiti: n.
Votanti: n.

DELIBERA

1. **Di adottare**, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, composto dai seguenti elaborati prot. n°10528 del 19/07/2016, depositati agli atti:
 - 1) Relazione Tecnica Generale;
 - 2) Allegati alla relazione Tecnica Generale;
 - 3) Verifiche illuminotecniche;
 - 4) Quadro economico degli interventi;
 - 5) Datasheet rilievo corpi illuminanti;
 - 6) Datasheet classificazione illuminotecnica;
 - 7) Rilievo dei quadri elettrici e schede di valutazione della condizione di rispondenza;
 - 8) Planimetria con ubicazione zone omogenee – scala 1:10.000
 - 9) Planimetria con ubicazione degli osservatori astronomici
 - 10) Planimetria con classificazione stradale - scala 1: 10.000
 - 11) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – Key Map
 - 12) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – A1
 - 13) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – A2

- 14) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – A3
- 15) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – B1
- 16) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – B2
- 17) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – B3
- 18) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – C1
- 19) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – C2
- 20) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – C3
- 21) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – D2
- 22) Planimetria con ubicazione dei punti luce scala 1:2.000 – D3
- 23) Shape file rilievo punti luce
- 24) Shape file rilievo quadri elettrici

- 2. **di procedere** con il deposito e la pubblicazione del Piano in analogia a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11/04 recante disciplina relativa al Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi;
- 3. **Di demandare** al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio gli adempimenti successivi al presente deliberato secondo le procedure a tal fine previste in materia.

Quindi, vista l'urgenza di dotarsi di uno strumento così importante, peraltro indispensabile per concorrere a bandi di finanziamento nel settore di qualificazione energetica e di far iniziare immediatamente le successive fasi divulgative, consultative e partecipative (illustrazione, deposito, pubblicazione, presentazione di osservazioni e loro controdeduzioni) e ridurre i tempi per la sua definitiva approvazione, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.
Votanti: n.

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.